

INPS - MESSAGGIO 20 LUGLIO 2009, N. 16358

Ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente - Istruzioni operative - Nuovo invio comprensivo di allegati

1. Premessa.

Il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha emanato il decreto n. 46449 (in allegato), di attribuzione alle Regioni delle risorse del Fondo per l'Occupazione (che l'articolo 18 del D.L. 185/2008 ha ridenominato Fondo Sociale per Occupazione e Formazione), destinato a coprire la quota di finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga a carico del Fondo Nazionale.

Il decreto interministeriale sopra citato fa seguito all'accordo tra Stato e Regioni del 12 febbraio 2009, di definizione del quadro finanziario e strategico per la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga nel biennio 2009-2010, ai successivi accordi tra Ministero del Lavoro e Regioni, nonché alla stipula delle convenzioni tra INPS e Regioni, e costituisce pertanto l'ultimo tassello del quadro normativo in materia.

Il presente messaggio reca istruzioni operative per la gestione a regime degli ammortizzatori in deroga.

Superata la fase di acquisizione delle domande giacenti, ed essendo ormai operativo il decreto n. 46449, le istruzioni contenute nei punti 1, 1.1, 1.1.A, 1.1.B del messaggio n. 13613 del 15/06/2009 (parte relativa alla "procedura di liquidazione delle domande di cig in deroga giacenti presso le regioni") si intendono non più operative.

2. Integrazione salariale in deroga per imprese localizzate in unica Regione.

Per quanto riguarda le imprese le cui unità produttive interessate all'intervento in deroga siano localizzate in un'unica Regione, l'impresa dovrà presentare domanda alla Regione (o, nelle Regioni Liguria, Puglia, Marche, Abruzzo, Sardegna alla Direzione Regionale del Lavoro; nelle Province Autonome di Trento e Bolzano alle rispettive Direzioni Provinciali del Lavoro). La Regione (o la Direzione Regionale o Provinciale del Lavoro), in virtù della delega contenuta nel decreto n. 46449, deciderà sulle domande, adottando un provvedimento di autorizzazione.

L'impresa può presentare l'IG15/Deroga direttamente all'INPS o per il tramite della Regione. L'impresa dovrà presentare all'Istituto un IG15/Deroga per ogni unità produttiva interessata.

Sulla base del provvedimento autorizzatorio - trasmesso dalla Regione alle nostre sedi per il tramite della procedura descritta al punto 1.C del messaggio n. 13613 del 15/06/2009 - gli operatori di sede procederanno alla autorizzazione della prestazione mediante l'acquisizione dell'IG15/Deroga (pervenuto in via telematica o cartacea).

L'operatore di sede dovrà acquisire l'IG15/Deroga inserendo come codice "emesso per" il numero 699 e come numero decreto il numero del decreto interministeriale di assegnazione dei fondi nazionali (in questo caso il numero 46449). Nel caso di modello IG15/Deroga inviato dalle aziende in forma telematica, l'applicazione informatica inserirà, come numero di decreto il numero decreto convenzionale "04"; non sarà necessario, da parte dell'operatore di sede, correggere tale dato.

Per le domande presentate a decorrere dal 1° maggio 2009, il decreto interministeriale - qualora siano già state utilizzate le risorse di cui ai residui dei decreti degli anni precedenti e i fondi del Decreto n. 45080, con le quali far fronte al 100% delle indennità relative alle domande presentate entro il 30 aprile - finanzia il 70% dell'indennità e l'intera contribuzione figurativa. In connessione con la partecipazione a percorsi di politica attiva, il restante 30% dell'indennità erogata sarà invece posto a carico delle risorse del Fondo Sociale Europeo di cui ai programmi operativi regionali (POR) della Regione ove ha sede l'unità produttiva interessata.

3. Integrazione salariale in deroga per imprese plurilocalizzate

L'attuale quadro giuridico - basato sull'articolo 2, comma 36, della legge n. 203/2008, sull'articolo 19, comma 8, del decreto legge n. 185/2008 (conv. con legge 2/2009) e sugli accordi e convenzioni indicati in premessa - distingue la procedura di concessione degli ammortizzatori sociali a seconda che l'intervento riguardi le imprese localizzate in una unica Regione oppure imprese plurilocalizzate (con unità produttive localizzate su più Regioni).

Per le imprese plurilocalizzate la domanda di intervento in deroga deve essere presentata al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Direzione Ammortizzatori Sociali e incentivi all'occupazione. Tale domanda, in caso di riscontro positivo, darà luogo ad un decreto interministeriale.

Anche in questo caso, per le domande presentate a decorrere dal 1° maggio 2009, il decreto interministeriale - qualora siano già state utilizzate le risorse di cui ai residui dei decreti degli anni precedenti e i fondi del Decreto n. 45080, con le quali far fronte al 100% delle indennità relative alle domande presentate entro il 30 aprile - finanzia il 70% dell'indennità e l'intera contribuzione figurativa. In connessione con la partecipazione a percorsi di politica attiva, il restante 30% dell'indennità erogata sarà invece posto a carico delle risorse del Fondo Sociale Europeo di cui ai programmi operativi regionali (POR) della Regione ove ha sede ciascuna unità produttiva interessata.

Anche a fronte di un unico decreto interministeriale, l'impresa dovrà presentare all'Istituto un IG15/Deroga per ogni unità produttiva interessata. Nel modello IG15/Deroga (sia esso inviato in forma cartacea o telematica), qualora l'azienda non richieda l'anticipazione ai sensi dell'articolo 7-ter, comma 3, del D.L. 5/2009, dovrà essere indicato il numero del decreto interministeriale di concessione dell'intervento.

L'operatore di sede dovrà acquisire le domande presentate inserendo il numero e la data dello specifico decreto interministeriale di concessione del trattamento, e come codice "emesso per" 699.

4. Anticipazione del trattamento di integrazione salariale a pagamento diretto in attesa del provvedimento autorizzativo regionale o interministeriale.

In caso di richiesta di anticipazione (ai sensi dell'articolo 7-ter, comma 3, del decreto-legge n. 5/2009, convertito con legge n. 33/2009) del trattamento di integrazione salariale in attesa del provvedimento autorizzativo (sia esso di competenza regionale o nazionale), l'operatore di sede potrà acquisire l'IG15/Deroga inserendo nel campo "numero decreto" il numero convenzionale "04", come "data decreto" la data convenzionale "26/5/2009" e come codice "emesso per" 670.

In caso di invio telematico dell'IG15/Deroga da parte dell'impresa, la procedura informatizzata provvederà ad impostare automaticamente gli stessi dati.

5. Mobilità in deroga alla normativa vigente

La liquidazione delle domande di mobilità in deroga andrà effettuata facendo riferimento ai codici già comunicati con il messaggio n. 005264 del 05/03/2009, che per comodità si riportano di seguito:

REGIONE	lavoratori licenziati da aziende non destinatarie di mobilità ordinaria	lavoratori che hanno già usufruito della mobilità ordinaria
Abruzzo	800	801
Calabria	802	803
Campania	804	805
Lazio	806	807
Lombardia	808	809
Marche	810	811
Piemonte	812	813

Puglia	814	815
Sardegna	816	817
Sicilia	818	819
Toscana	820	821
Veneto	822	823
Emilia - Romagna	824	825
Basilicata	826	827
Friuli - Venezia Giulia	828	829
Liguria	830	831
Molise	832	833
Umbria	834	835
Valle d'Aosta	836	837
Provincia di Bolzano	838	839
Provincia di Trento	840	841

6. Dichiarazione di disponibilità.

Allo scopo di coprire tutte le possibili tipologie di CIG, ivi comprese quelle “a conguaglio” (da considerare comunque residuali in caso di CIG in deroga), la dichiarazione di disponibilità dovrà essere resa dal lavoratore all'impresa, utilizzando il modello DID - COD. SR105 allegato al presente messaggio.

L'impresa dovrà mantenere presso di sé i modelli firmati dai lavoratori e dichiarare tale situazione nell'ambito del nuovo modello IG15/Deroga (COD. SR100), anch'esso in allegato, inviando contestualmente l'elenco dei lavoratori beneficiari dell'integrazione salariale.

I lavoratori beneficiari di indennità di mobilità rilasceranno dichiarazione di disponibilità compilando l'apposito quadro del modello DS21 (COD. SR05) già in uso.

7. Monitoraggio della spesa e verifica dei residui di stanziamento

Allo scopo di monitorare l'andamento della spesa a valere sui decreti di autorizzazione regionali è stata predisposta una apposita applicazione, disponibile sul sito intranet dell'Istituto, nella sezione “Processi / Prestazioni a sostegno del reddito/ Monitoraggio provvedimenti legislativi CIGS e Mobilità / Accesso per utenti regionali”.

L'applicazione presenta i dati relativi alla spesa connessa alle autorizzazioni di cassa integrazione, nonché alle domande di mobilità ed altre prestazioni in deroga liquidate a valere sugli stanziamenti previsti dai decreti di assegnazione fondi.

Essa presenta inoltre una stima degli oneri connessi alle ore autorizzate e non ancora pagate o conguagliate o ai futuri ratei da corrispondere in relazione a prestazioni in corso.

Infine essa presenta lo stanziamento residuo utilizzabile per nuove autorizzazioni di CIG in deroga o per nuove liquidazione di prestazioni di mobilità o altre prestazioni in deroga.

Al fine di avere coerenza tra le stime di costo ex ante effettuate dalle Regioni con quelle fornite dalla procedura di monitoraggio, è utile considerare i seguenti parametri utilizzati per la stima delle previsioni di spesa:

CIG costo medio totale		9,8
per ora		0
d i cui:	indennità	5,2
	contributi figurativi	0
		4,3
	ANF	1
		0,2
		9
CIG costo medio totale		1.6
mensile		99,37
d i cui:	indennità	90
	contributi figurativi	1,95
		74
	ANF	7,42
		50,
		00

È indispensabile che il Responsabile del Team Prestazioni a Sostegno del Reddito delle Direzioni Regionali tenga in costante monitoraggio l'andamento della spesa (effettiva e previsionale). Ciò al fine di dare indicazioni alle sedi di propria pertinenza in ordine alla possibilità di procedere all'acquisizione di nuove autorizzazioni al pagamento anticipato (ex art. 7-ter D.L. 5/2009) e di fermare l'emissione di nuove autorizzazioni in caso di esaurimento dei fondi assegnati.

Sempre al fine di assicurare un corretto monitoraggio dei residui le Direzioni Regionali (e le Direzioni Provinciali di Trento e Bolzano) dovranno prontamente comunicare alla Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del reddito (marina.laporta@inps.it) l'avvenuto versamento della provvista finanziaria da parte delle Regioni, specificandone l'importo.

8. Servizio di assistenza amministrativa

Allo scopo di fornire assistenza amministrativa nella trattazione delle pratiche di cassa integrazione e mobilità in deroga si ricorda che è attivo il servizio Help-CIG di risposta a quesiti tramite posta elettronica. I quesiti dovranno essere inviati alla casella di posta elettronica Help-CIG@inps.it

Allo scopo di evitare un inutile concentrazione su tale canale di consultazione è tuttavia necessario che gli operatori di sede facciano in prima battuta riferimento al Coordinamento Prestazioni a Sostegno del Reddito della Direzione Regionale di appartenenza.

Si ricorda inoltre l'attività del Progetto "Potenziamento e semplificazione dell'erogazione degli ammortizzatori sociali", il quale, tramite i referenti regionali degli ammortizzatori sociali, ha tra i propri compiti anche quello di prevenire eventuali situazioni di criticità a livello locale che potrebbero potenzialmente alimentare segnalazioni a danno dell'immagine dell'Istituto

Allegato 1

Decreto n. 46449

Art. 1

Sono assegnate alle Regioni e alle Province Autonome, risorse finanziarie complessivamente pari ad € 674 milioni, di cui € 418 milioni nel centro Nord e € 256 milioni nel Mezzogiorno, a valere sui fondi 2009 èprevisti dalla delibera CIPE del 6 marzo 2009, così ripartite:

REGIONE	RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE
ABRUZZO	€ 25 MLN
BASILICATA	€9 MLN
CALABRIA	€29 MLN
CAMPANIA	€59 MLN
EMILIA RIMAGNA	€50 MLN
FRIULI VENEZIA GIULIA	€16 MLN
LAZIO	€50 MLN
LIGURIA	€15 MLN
LOMBARDIA	€70 MLN
MARCHE	€40 MLN
MOLISE	€7 MLN
PIEMONTE	€50 MLN
PUGLIA	€49 MLN
UMBRIA	€10 MLN
SARDEGNA	€39 MLN
SICILIA	€39 MLN
TOSCANA	€50 MLN
VALLE D'AOSTA	€3 MLN
VENETO	€50 MLN
PROVINCIA DI BOLZANO	€7 MLN
PROVINCIA DI TRENTO	€7 MLN
TOTALE	€674 MLN

Art. 2

A valere sulle risorse di cui all'art. 2, comma 36 della legge 22.12.2008, n. 203 e successive modificazioni, sono altresì, destinati 30 milioni di euro alla Regione Abruzzo per gli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa in favore dei lavoratori subordinati che svolgono la propria prestazione nei comuni di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 3754 del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2009.

Art. 3

Ai sensi degli accordi governativi citati in premessa:

a) in applicazione dei punti 2 e 3, a valere sui fondi nazionali sono imputate le risorse per le contribuzioni figurative ed il 70% delle risorse per i sostegni al reddito e su ciascun POR FSE è imputato il 30% delle risorse per isostegni al reddito;

b) in applicazione del punto 4, fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la percentuale di cui al punto 3 dei medesimi accordi, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente, oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito derivante dalla somma dei periodi autorizzati, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali;

c) in applicazione del punto 14, nelle more dell'esito finale dell'approfondimento tecnico con la Commissione Europea la copertura integrale dei sostegni al reddito è assicurata, nell'ambito delle disponibilità annuali allo scopo finalizzate, a carico dei fondi nazionali attribuiti a ciascuna Regione e Provincia Autonoma con i predetti accordi;

d) in applicazione del punto 15 dell'accordo con la Regione Abruzzo di cui in premessa, gli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa in favore dei lavoratori subordinati indicati all'art. 1 dell'Ordinanza n.3754 del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2009 sono erogati con la copertura integrale del sostegno al reddito a valere sui 30 milioni di euro di cui al precedente art. 2.

Art. 4

Il numero dei lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale saranno definiti e modulati in accordi quadro da stipularsi nelle singole Regioni e Province Autonome di cui al presente decreto, d'intesa con le parti sociali.

Art. 5

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dai precedenti articoli 1 e 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, le Regioni, le Province Autonome e Italia Lavoro sono tenuti a controllare e monitorare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Allegato 2

Mod. IG15/Deroga

Allegato 3

Mod. DID

RIFERIMENTI NORMATIVI

LEGISLAZIONE: (1) decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 conv. con modif. in legge 28 gennaio 2009, n. 2; (2) decreto ministeriale 19 febbraio 2009, n. 45080; (3) legge 22 dicembre 2008, n. 203 (finanziaria 2009); (4) decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 conv. con modif. in legge 28 gennaio 2009, n. 2; (5) legge 28 gennaio 2009, n. 2; (6) decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 conv. con modif. in legge 9 aprile 2009, n. 33; (7) legge 09 aprile 2009, n. 33;

PRASSI: (1) inps - messaggio 15 giugno 2009, n. 13613; (2) inps - messaggio 05 marzo 2009, n. 5264; (3) inps - messaggio 20 luglio 2009, n. 16358 - allegato 1; (4) inps - messaggio 20 luglio 2009, n. 16358 - allegato 2;